

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione: sì all'appello

Le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza- ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. E' ben vero che il D.Lgs. n. 150 del 2011 non contiene una specifica disposizione nel senso dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e tuttavia, per effetto della previsione dell'applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.5.2014, n. 10369

...omissis....

Come correttamente controdedotto dalla Prefettura di Viterbo, il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione. Occorre rilevare che, per effetto delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 alla L. n. 689 del 1981, art. 23 avverso le sentenze pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai sensi della citata disposizione, il rimedio proponibile è l'appello.

Occorre altresì chiarire che il presente procedimento è iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Viterbo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato il citato art. 23 e ha disposto, all'art. 6, comma 1, che "le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza- ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo". E' ben vero che il D.Lgs. n. 150 del 2011 non contiene una specifica disposizione nel senso dell'appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione, e tuttavia, per effetto della previsione dell'applicabilità, alle suddette controversie, del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione.

L'art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al primo comma, che "nelle controversie disciplinate dal Capo 2[^] (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l'art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, Artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c."; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433 c.p.c., concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438 c.p.c., comma 2, contenente il rinvio all'art. 431 c.p.c., in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439 c.p.c., concernente il cambiamento del rito in appello.

In conclusione, il rimedio proponibile avverso la sentenza qui impugnata era l'appello e non il ricorso per cassazione.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, e qualora il Collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ed essere dichiarato inammissibile";

che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;

che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;

che sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi,

oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente R.A., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte suprema di cassazione, il 11 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014

La Nuova Procedura Civile